

Pubblicato il 25/07/2022

N. 04764/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06652/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6652 del 2022, proposto da Società Italiana Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pazzaglia e Michela Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dell'avvocato Antonio Pazzaglia in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati Domenico Occagna, Marina Marino e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Losco e Stefania Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Capitaneria di Porto di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo e Adele Divoto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dell'avvocato Francesco Antonio Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

Port Mobility S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo e Daniele Archilletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, via Vittoria Colonna, 40;

Roma Cruise Terminal S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dei provvedimenti, non conosciuti, con i quali l'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha autorizzato l'accesso e la fermata all'interno del Porto di Civitavecchia degli autobus impiegati sulla linea esercitata dalle controinteressate Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e **Port Mobility** S.r.l.;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compreso il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 6 marzo 2020 ancorché non conosciuto;

la delibera di Giunta Comunale di Civitavecchia n. 102 del 18 agosto 2020 di approvazione del protocollo d'intesa tra l'Autorità Portuale e il Comune, nonché del protocollo d'intesa stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e di **Port Mobility** S.p.A.;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in relazione ai provvedimenti impugnati;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuta la sussistenza di profili di inammissibilità del gravame, come eccepito anche dalle parti costituite, sia in ragione del fatto che la ricorrente Società Italiana Trasporti S.r.l. ("SIT") non ha tempestivamente impugnato i provvedimenti gravati con il ricorso in esame – rispetto ai quali, peraltro, la delibera di Giunta Comunale n. 102/2020 e il Protocollo d'intesa tra l'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e il Comune di Civitavecchia sono stati anche pubblicati sull'albo pretorio *online* dell'ente locale – sia in ragione del fatto che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea gran turismo mediante autobus per il collegamento Civitavecchia Porto – Roma in possesso della medesima società ricorrente, rinnovata in assenza di modifiche al percorso e/o al programma di esercizio approvato, non costituisce di per sé titolo idoneo a svolgere il servizio anche presso una differente fermata sita all'interno dell'area del sedime portuale. In proposito, come dichiarato dalla ricorrente SIT nel ricorso introduttivo, tale autorizzazione prevede unicamente che "la partenza dal Porto di Civitavecchia avvenga da Via Prato del Turco, strada pubblica situata in prossimità dell'ingresso dell'area di Largo della Pace";

Considerato che ad un sommario esame proprio della presente fase il ricorso non appare assistito dalla parvenza di fondatezza necessaria per la concessione dell'invocata misura cautelare in quanto non risulta, *prima facie*, sussistente la contestata illegittimità degli atti impugnati in ragione della asserita disparità di trattamento tra operatori economici. In particolare, nel caso di specie vengono in rilievo scelte di affidamento dell'ente locale relative al servizio di linea speciale teso esclusivamente a collegare in modo diretto il porto alla stazione ferroviaria di Civitavecchia e dedicato ai soli passeggeri croceristi, attuate mediante accordo amministrativo e che la società ricorrente non ha tempestivamente impugnato. Tale servizio diverge da quello di trasporto pubblico di linea gran turismo mediante autobus per il quale SIT risulta in possesso della relativa autorizzazione amministrativa, con la conseguenza che oggetto di censura avrebbero dovuto essere le determinazioni amministrative incidenti sulla concorrenza per il mercato (ossia quelle relative all'affidamento del servizio di linea speciale), in ragione della circostanza per cui le amministrazioni resistenti hanno optato per un affidamento diretto del servizio, e non invece le asserite illegittimità dell'operato pubblico in relazione alle condizioni concorrenziali esistenti tra operatori già attivi sul mercato, posto che, dai documenti in atti, non appare che il Comune di Civitavecchia e l'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale abbiano impedito alla società ricorrente di svolgere il servizio autorizzato (cioè quello trasporto pubblico di linea gran turismo mediante autobus) a condizioni differenti rispetto a quelle garantite agli altri operatori che svolgono servizi identici;

Considerato, inoltre, che nel presente giudizio non rileva la questione della ottemperanza delle amministrazioni resistenti alla sentenza di questo Tribunale, n. 9666 del 22 settembre 2020, in quanto le statuizioni in essa contenute riguardano una questione differente da quella oggetto della presente controversia, inerendo al diverso tema dell'accesso all'area *Info Point* e della pubblicizzazione dell'attività svolta da SIT a condizioni non deteriori e

non dissimili rispetto a quelle consentite agli altri operatori del trasporto che operano nell'area interessata, da valutarsi nella sede appropriata tenuto conto dell'eventuale differente assetto organizzativo *medio tempore* intervenuto;

Considerato che neppure può dirsi integrato il presupposto del danno grave e irreparabile lamentato dalla società ricorrente, in quanto il pregiudizio invocato presenta un carattere meramente economico, come tale suscettibile di integrale ristoro. In proposito, giova evidenziare che il servizio di linea speciale impatta sull'attività economica svolta dalla società ricorrente solo in misura parziale in quanto risulta destinato esclusivamente ai crocieristi e non interessa la clientela potenziale di SIT sprovvista del titolo di viaggio crocieristico;

Ritenuto, quindi, in riforma del decreto cautelare n. 3775/2022, che non sussistano i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luca Biffaro

Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO